

DELIBERA N. 101/21/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ AMEL S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE
“TFC MARE” LCN 645) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL’ARTICOLO 3, COMMA 7, DELL’ALLEGATO A) ALLA
DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 28/2020 - PROC. 24/21/MZ-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione servizi e prodotti del 6 maggio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per*

le *garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, e in particolare l’art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (CO.RE.COM.);

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Sicilia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In forza di accordo stipulato in data 20 gennaio 2016, poi rinnovato in data 10 febbraio 2020, tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e l’Ispettorato

Territoriale Sicilia, quest'ultimo ha segnalato, con nota acquisita dal Comitato testé menzionato al protocollo n. 44173 del giorno 21 dicembre 2020, la violazione da parte della società Amel S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TFC Mare" - LCN 645, delle disposizioni normative contenute nell'art. 3, comma 7, dell'allegato A alla delibera 353/11/CONS. Dalla citata relazione si rileva, infatti, il mancato rispetto dell'obbligo di trasmettere programmazioni per non meno di 24 ore settimanali nella settimana compresa tra le ore 00.00.00 del 2 novembre 2020 alle ore 24.00.00 del 8 novembre 2020, in quanto, nella settimana presa in esame, l'emittente ha trasmesso continuamente la stessa immagine fissa.

Il CO.RE.COM. Sicilia, preso atto di quanto rilevato dall'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, con atto CONT n. 28/2020, dell'31 dicembre 2020 - notificato in pari data - ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Amel S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TFC Mare" - LCN 645 ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

2. Deduzioni della società

A seguito della notifica del citato atto CONT. n. 28/2020 la società Amel S.r.l. non ha fatto pervenire memorie difensive.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Sicilia, con nota acquisita ai prot. AGCOM n. 0099724 del 25 febbraio 2020, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della Società Amel S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo "TFC Mare".

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Sicilia in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS per il mancato rispetto, da parte del predetto fornitore del servizio di media audiovisivo "TFC Mare" - LCN 645", dell'obbligo di trasmettere almeno 24 ore di programmi settimanali, escluse le repliche, nel periodo compreso tra il giorno 2 novembre 2020 e il giorno 8 novembre 2020. Nella settimana presa in esame, infatti, l'emittente ha trasmesso continuamente la stessa immagine fissa. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo sopra menzionato è esclusa dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione dei programmi televisivi.

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 3, comma 7, dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, *"il palinsesto del fornitore di servizio di media audiovisivo lineare è identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo sono escluse dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di programmi ovvero la trasmissione di*

immagini fisse. L'autorizzazione costituisce titolo anche per la trasmissione differita dello stesso palinsesto";

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), e 5, del decreto legislativo n. 177/05;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, in considerazione dei limitati effetti pregiudizievoli che la violazione può aver causato agli utenti, e per il fatto che la condotta tenuta non ha comportato indebiti vantaggi economici.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha eliminato o attenuato le conseguenze della violazione già verificatesi.

C. Personalità dell'agente

La società Amel S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

La mancata disponibilità dei bilanci (fonte: Registro delle imprese) non consente di esprimere un'appropriata valutazione dell'attuale situazione economica della società Amel S.r.l. tuttavia si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata.

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Amel S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*TFC Mare*", con sede legale in Messina, Piazza Duomo, 3, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni

altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 7, dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 101/21/CSP"* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. È fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *"Delibera n. 101/21/CSP"*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 6 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba